

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"EXTREME TEAM APS ASD"

ART. 1

COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli articoli 35 e ss. del D.Lgs. 3 luglio 2017 (di seguito "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione "EXTREME TEAM APS ASD" (di seguito l'Associazione).

ART. 2

SEDE

2.1 L'Associazione ha la propria sede legale in Roma, Via Roberto Ago, 22.

2.2 La sede può essere trasferita, all'interno dello stesso Comune, con delibera dell'Assemblea come definito al successivo Art. 9 dello Statuto.

2.3 Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può organizzare e costituire sezioni provinciali e/o regionali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di un più completo e perfetto raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 3

PRINCIPI ISPIRATORI E SCOPO

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui alle lettere d), i), m) e t) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, che qui si intendono integralmente trascritti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'Associazione si pone quale obbiettivo quello di promuovere le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, sportive o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della pratica dello sport;

- formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

- diffusione della pratica sportiva a favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire ad ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, con riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti discipline sportive: Aikido, Alpinismo, Skyrunning, Arrampicata Sportiva, Arti Marziali (Capoeira), Preparazione Atletica, Consulenze ai fini sportivi, Atletica Leggera (Atletica Leggera, Corsa campestre, Corsa in montagna, Corsa su strada, Indoor, Trail), Attività Subacquee (attività subacquee, Fitness in acqua, Immersione in apnea, Sport Diving, didattica subacquea, Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere, Immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere, Attività di salvamento e soccorso subacqueo), Body building, Calcio (Calcio a 11, Futsal, calcio da sala, calcio a 5, Calcio a 7, Calcio a 8, Beach Soccer), Canoa (Canoa freestyle, Dragon Boat, Ocean racing, Paracanoa, Wildwater), Ciclismo attività cicloamatoriale competitiva, Cicloturismo, Mountain bike, E-bike, Fat-bike), Ginnastica (Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica Acrobatica, Ginnastica Aerobica, Ginnastica per Tutti, Ginnastica Ritmica, Giochi e Sport Tradizionali, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing (Aerokickboxing, Full Contact, K-1 Rules, Kick Light, Light Contact, Low Kick, Musical Forms, Point Fighting), Lotta (Lotta greco-romana, Lotta libera, Grappling, Pancrazio) Medicina dello sport, Motonautica (Moto d'acqua - Hydrofly, Offshore), Muay Thai, Pallacanestro (Beach Basket, Pallacanestro, Pallacanestro 3 contro 3), Pallavolo (Beach volley, Pallavolo), Pesistica (Cultura Fisica, Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Palestriadi, Power Games, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico, Distensione su panca, Pesistica paralimpica, Pesistica Olimpica), Powerlifting, Pugilato (Pugilato Amatoriale-Gym Boxe, Prepugilistica, Boxe Competition, Boxe in Action, Light Boxe, Soft Boxe, Pugilato Giovanile), Sambo, Savate (Savate assalto, Savate combat), Sci (sci, Combinata nordica, Freestyle, Sci alpinismo, Sci alpino, Sci, Sci fondo, Sci fondo estivo, Snowboard, Sci carving), Sci nautico Wakeboard (Barefoot-Piedi nudi, Cable Ski, Disabled), Wakeboard Boat (Wakeboard), Wakeboard Cable, Shoot Boxe, Soft Tennis, Sport Acquatici (Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto, Nuoto in acque libere, Nuoto, Nuoto per salvamento, Pallanuoto, Nuoto

Sincronizzato, Tuffi) Taekwondo, Tennis (Beach tennis, Paddle, Tennis, Wheelchair tennis), Tennis Tavolo, Tennis Tavolo paralimpico, Vela (Multiscafi, Kiteboarding, Windsurf, Tavole a Vela, Surf, Sup, Canoa, Derive, Barche a chiglia, Monotipi, Vele d'Epoca, Attività motorie marinaresche applicative alle discipline della Vela), Kung Fu Moderno (Kali Filippino, Kung Fu Vietnamita), Wushu Kung Fu Tradizionale;

- promozione ed organizzazione di manifestazioni sportive al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, gare, incontri, amichevoli, etc.), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate;
- organizzazione di corsi di addestramento ad ogni sport di cui al presente articolo;
- organizzazione di attività di didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive;

3.2 L'Associazione potrà richiedere, anche successivamente all'iscrizione al RUNTS, l'iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI. Il sodalizio, in quest'ultimo caso si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive, anche paralimpiche, riconosciuti dal CONI e dal CIP, cui l'Associazione intenderà affidarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo.

3.3 L'Associazione può, per perseguire i propri scopi statutari, collaborare con e, ove lo ritenga opportuno, associarsi ad altri Enti del Terzo Settore operanti sul territorio nazionale ed internazionale che perseguono scopi affini o complementari al proprio.

3.4 L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle direttamente connesse al proprio scopo istituzionale, comunque, in via non prevalente così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie per il raggiungimento dello scopo innanzi indicato, fatte salve le riserve di legge.

3.5 L'Associazione opera avvalendosi delle prestazioni volontarie, gratuite e senza fine di lucro dei membri dell'Associazione. Nello svolgimento della sua attività essa assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona; è perciò esclusa ogni limitazione alla partecipazione della vita associativa. Ad eccezione dei Sostenitori, di cui alla successiva art 6, che non hanno diritto di voto, tutti i membri dell'Associazione godono del diritto di elettorato attivo e passivo e del diritto di partecipare e votare nelle assemblee.

3.6 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Sostenitori, i membri dell'Associazione e con il pubblico. L'Associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali.

ART. 4

DURATA

4.1 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei membri dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti di essi.

4.2 Per tutta la durata dell'Associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 5

ORGANI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) il Segretario (facoltativo);
- 6) il Tesoriere (facoltativo);
- 7) Organo di controllo (facoltativo);
- 8) il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori Contabili (facoltativo).

ART. 6

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro siano essi persone fisiche, giuridiche, o enti pubblici e/o privati che partecipino alle attività dell'organizzazione, ne condividano gli scopi e si impegnino, in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare richiesta scritta al Presidente il quale la trasmetterà al Consiglio Direttivo per la relativa valutazione. La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante associato di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e l'eventuale regolamento interno nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.

La domanda di iscrizione potrà essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo, che delibererà in merito con espressa motivazione. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all'Assemblea degli Associati entro 30 (trenta) giorni.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'Associazione devono essere comunicati all'aspirante associato per iscritto entro 30 giorni lavorativi.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo membro dell'Associazione, nei successivi 30 giorni dovrà versare al Tesoriere la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà all'associato la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che dovrà esaminare le domande di adesione dei richiedenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della suddetta richiesta, deliberando l'iscrizione dei nuovi aderenti nel "Libro degli Associati". L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

6.2 Sono membri dell'Associazione:

a) **Soci fondatori:** sono soci fondatori tutti coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

b) **Soci ordinari:** sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi associativi.

c) **Soci onorari:** sono soci onorari coloro che per particolari meriti acquisiti nel campo di operatività dell'Associazione o per attività svolta a favore dell'Associazione, sono ritenuti dal Comitato Direttivo idonei ad assumere la qualifica stessa.

La loro nomina viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono parificati a tutti gli effetti ai soci fondatori.

d) **Sostenitori:** sono sostenitori tutti coloro che, pur non partecipando alla vita dell'Associazione, ne condividono gli scopi e aderiscono alle iniziative dalla stessa organizzate.

La loro affiliazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo su semplice domanda presentata dagli interessati. I Sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea.

e) **Tesserati:** sono tesserati tutti coloro i quali, pur non rivestendo la qualifica di associati, partecipano alle attività sportive, formative e ricreative organizzate dall'Associazione mediante tesseramento presso la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata, ovvero mediante tesseramento diretto all'Associazione, ove previsto dal Consiglio Direttivo.

Il tesseramento attribuisce ai Tesserati il diritto di partecipare alle attività istituzionali dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni statutarie e dei regolamenti interni.

I Tesserati non acquisiscono la qualità di associati, non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di voto.

I Tesserati, nello svolgimento dell'attività sportiva, sono tenuti a rispettare le norme e i regolamenti emanati dal CONI, dal CIO, dal CIP, dall'IPC, nonché quelli della Federazione Sportiva Nazionale e/o Internazionale, della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

ART. 7

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

7.1 Salvo diversamente previsto dal presente Statuto, tutti i membri dell'Associazione, aventi diritto di voto, hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare alle Assemblee dell'Associazione;

- b) consultare i verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione ed eventualmente estrarne copia;
- c) eleggere gli organi di direzione (ad es. il Consiglio Direttivo) di controllo e di garanzia dell'Associazione ed essere eletti alle cariche;
- d) recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- e) controllare l'attività dell'Associazione consultando tutta la documentazione relativa (delibere, atti e registri);
- e) approvare il rendiconto annuale;
- f) frequentare i locali dell'Associazione;
- g) partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- h) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.

7.2 Lo status di associato dell'Associazione, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressamente previsti dal successivo art. 8 del presente Statuto. La quota associativa non è rivalutabile.

7.3 I membri dell'Associazione saranno comunque tenuti a:

- a) partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l'anno sociale;
- b) svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro;
- c) tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi improntato all'insegna della correttezza e buona fede;
- d) impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- e) versare la quota iniziale e quella annuale stabilite dal Consiglio Direttivo;
- f) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

7.4 Tutti gli associati hanno pieno diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa; in particolare essi concorrono paritariamente all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e del regolamento interno, se adottato, e alle votazioni per le nomine degli Organi Direttivi.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 La qualità di membro dell'Associazione viene meno per:

- a) decesso;
- b) estinzione della persona giuridica;
- c) dimissione volontaria con effetto a decorrere dal ricevimento da parte del Consiglio Direttivo della comunicazione di dimissione;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 8.2 del presente Statuto.

8.2 L'esclusione degli associati dall'Associazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, previa contestazione contenente addebiti specifici e richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell'associato almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera di esclusione.

L'esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:

- a) inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'associato nei confronti dell'Associazione;
- b) inosservanza delle delibere degli organi dell'Associazione, delle disposizioni dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno;
- c) ritardo di oltre 90 giorni nel pagamento della quota iniziale e quella annuale stabilite dal Consiglio Direttivo.

8.3 La perdita della qualità di membro dell'Associazione, per una qualsiasi causa ciò avvenga, non comporta né oneri né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 9

L'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della Associazione stessa.

9.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Revisore Contabile o del Collegio dei Revisori legale dei Conti;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva il regolamento interno che disciplina lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- e) fissa l'ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- h) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei membri dell'Associazione, ai sensi di legge. In questo ultimo caso, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale, in assenza di provvedimento dell'Organo competente. L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta di almeno due Consiglieri o dal Revisore unitamente ad un Consigliere o dall'intero Collegio dei Revisori. Salvo motivi particolari, l'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione.

9.4 La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, anche a mani, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore o ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa; la convocazione potrà altresì essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo segnalato dal membro dell'Associazione come risultante dal Libro degli aderenti. Sono altresì considerate forme idonee anche gli invii: a) a mezzo telefax, se tale mezzo è stato espressamente consentito; b) per posta elettronica non certificata, purché in questo ultimo caso l'invio sia confermato dall'avviso di apertura del messaggio. Le riunioni dell'Assemblea si possono tenere anche per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

9.5 L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

9.6 In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

9.7 Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un solo voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

9.8 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

9.9 Per la nomina del Presidente, l'approvazione del regolamento interno, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, ai sensi di legge.

9.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro membro dell'Associazione.

9.11 Di ogni riunione dell'Assemblea verrà redatto un verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

ART. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3

(tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

10.2 I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili (solo per una volta).

10.3 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua relazione.

10.4 In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

10.5 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

10.6 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) la nomina del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e del Comitato Esecutivo, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- c) la fissazione della quota annuale associativa;
- d) l'ammissione e l'esclusione degli aderenti all'Associazione;
- e) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

10.7 Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

10.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o dal Revisore unitamente ad un Consigliere o dall'intero Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, anche a mani, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore o ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa; la convocazione potrà altresì essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati. Sono altresì considerate forme idonee anche gli invii: a) a mezzo telefax, se tale mezzo è stato espressamente consentito; b) per posta elettronica non certificata, purché in questo ultimo caso l'invio sia confermato dall'avviso di apertura del messaggio. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

10.9 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

10.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

10.11 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10.12 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 11

IL PRESIDENTE

11.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire, per determinati atti o categorie di atti, la rappresentanza dell'Associazione ad alcuni componenti del Consiglio medesimo ed anche ad estranei al Consiglio stesso.

11.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

11.3 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

11.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

11.5 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 12

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

12.2 Il Segretario cura la tenuta dei Libri Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli aderenti.

ART. 13

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 14

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

14.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Revisore o dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli aderenti.

14.2 I libri, registri e documenti dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 15

IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO

16.1 Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea provvede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico.

16.2 I componenti dell'Organo di controllo saranno scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2 c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto del principio di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo corretto funzionamento. All'Organo di controllo è demandato altresì il compito di monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesa che il bilancio sociale, laddove previsto, sia stato redatto in conformità delle linee guida ministeriali.

16.4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

FUNZIONI DEL REVISORE O DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

17.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e laddove l'Organo di controllo, ove nominato, non eserciti il controllo contabile, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio. In tale ultima ipotesi il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi.

17.2 L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

17.3 Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

17.4 I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, controllano l'amministrazione dell'Associazione, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

ART. 18

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

18.1

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali contributi, donazioni e lasciti testamentari destinati al patrimonio, accettati dall'organo competente.

18.2 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, l'Associazione si avvale delle seguenti risorse economiche, ai sensi degli artt. 7 e 79 del Codice del Terzo Settore:

- a) quote associative e quote di iscrizione dei tesserati, nella misura e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi pubblici, anche a carattere convenzionale, provenienti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- c) contributi, erogazioni liberali e donazioni da parte di persone fisiche, enti pubblici o privati;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi, svolte nel rispetto dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- e) entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- f) proventi derivanti da convenzioni, accordi o collaborazioni con enti pubblici e privati, purché coerenti con le finalità statutarie;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni e entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) contributi derivanti dalle manifestazioni o partecipazioni a manifestazioni sportive e sociali o da altre iniziative sociali;
- i) qualsiasi contributo derivante da attività connesse all'attività sportiva nonché legate alla formazione degli atleti;
- j) beni mobili, immobili, donazioni, eredità che potranno pervenire all'Associazione in qualsiasi momento.
- k) ogni altra entrata compatibile con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e consentita dalla normativa vigente.

18.3 Tutte le risorse economiche sono integralmente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a favore di associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

18.4 Gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti a favore dello svolgimento delle attività statutarie e del perseguimento delle finalità dell'Associazione.

18.5 Per nessuna ragione i soci possono rivendicare la proprietà del patrimonio dell'Associazione.

18.6 I fondi sono depositati presso gli istituti bancari e postali stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 19

VOLONTARI

L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, dell'attività di volontariato dei Membri dell'Associazione o di volontari che svolgono l'attività di volontariato in modo non occasionale e che sono iscritti in un apposito Registro dei Volontari. I volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport e le attività oggetto del presente statuto, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

I Volontari possono prestare la propria attività nello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Alle prestazioni dei Volontari si applicano le disposizioni previste dall'art.29 del Decreto Legislativo 36/2021 e dall'art.17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

19.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

19.2 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

19.3 Nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige il Bilancio sociale e pubblica sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi.

ART. 21

ESERCIZIO SOCIALE

20.1 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altri Enti del Terzo Settore che, per statuto sociale o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

20.3 L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, previste dallo statuto sociale.

ART. 22

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l'Associazione e i Membri dell'Associazione, nonché tra i Membri dell'Associazione medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente statuto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Roma.

ART. 23

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

22.1 L'Assemblea straordinaria dei Membri dell'Associazione, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei tre quarti degli Associati presenti in proprio o per delega.

22.2 L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

22.3 In caso di scioglimento o cessazione ovvero estinzione dell'Associazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i membri dell'Associazione ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, previo parere positivo del competente ufficio afferente

al Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, saranno devoluti in favore di altri Enti del Terzo Settore, senza scopo di lucro, aventi medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

22.4 Nel caso l'Associazione sia iscritta esclusivamente al Registro tenuto dal CONI, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ART. 24

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa rinvio a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 25

NORMA TRANSITORIA

24.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore ("Runts"), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts.

24.2 A decorrere dalla data di iscrizione al Runts, l'Associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore ("ETS") ed è assoggettata alla disciplina del Codice del Terzo Settore, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai relativi provvedimenti attuativi.

24.3 Sino alla data di iscrizione al Runts, l'Associazione continua ad operare quale Associazione Sportiva Dilettantistica, nel rispetto della normativa sportiva e fiscale applicabile agli enti sportivi dilettantistici, utilizzando nella denominazione e nei segni distintivi esclusivamente la qualifica di "Associazione Sportiva Dilettantistica" o l'acronimo "A.S.D.".

24.4 La locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" sarà inserita nella denominazione sociale ed utilizzata nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico a decorrere dalla data di iscrizione al Runts.

24.5 Le disposizioni del presente Statuto che risultino incompatibili con la disciplina applicabile alle Associazioni Sportive Dilettantistiche anteriormente all'iscrizione al Runts acquistano efficacia a partire dalla data di iscrizione dell'Associazione al Runts.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione

Gianluca Bastianelli (Presidente)

Annalisa Orlandi (Vice-Presidente)

Annamaria Bortone (Segretario)

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II

DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrino

Registrato in data 18/04/2016 Serie 3 al n. 366

versato € 20,00 (Euro. DIECEOTTO/00)

IL DIRETTORE



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: ROMA 6 - EUR TORRINO

Registrazione di Atto Privato

Il 18/02/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJT, serie 3, numero 366

data di stipula: 16/02/2026

ident.vo telematico: TJT26L000366000PG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 96601880584

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

96601880584				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

